

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**

**SEZIONE QUARTA CIVILE**

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa	LOASSES	Marina	Presidente rel.
Dott.ssa	SERAFIN	Maria Grazia	Consigliere
Dott.ssa	GOZZER	Fiorella	Consigliere

riunita in camera di consiglio , ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6489 del Ruolo Generale Contenzioso dell' anno 2013, assunta in decisione all' udienza del 27.11.2018, vertente

**TRA**

MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO , in persona del Ministro pro tempore

domiciliato ex lege in Roma , via dei Portoghesi n. 12

presso gli Uffici dell' Avvocatura Generale dello Stato



che lo rappresenta e difende

APPELLANTE

E

Fallimento TAEMA S.p.A., in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliato in Roma, via della Mercede n. 33

presso lo studio dell' avv. Simone Veneziano

che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

APPELLATA

CONCLUSIONI delle parti : come dai rispettivi scritti difensivi in atti

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Ministero dello Sviluppo Economico impugnava, nei confronti del Fallimento TAEMA S.p.A. il lodo arbitrale emesso in data 19.6.2013 dal Collegio Arbitrale, chiedendo che venisse dichiarato nullo e, nel merito, per l' eventuale fase rescissoria, che venissero rigettate tutte le domande formulate dal Fallimento TAEMA con refusione delle spese di lite in sede arbitrale e nel presente giudizio.

A sostegno della domanda esponeva che la società TAEMA (successivamente dichiarata fallita con la sentenza n. 37 del 26.1.2001 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.8.1988, veniva ammessa provvisoriamente alle agevolazioni di cui all' art. 32 della L. 219/81, con un contributo di £ 33.671.000.000 (€ 17.389.620,24) per la realizzazione di un programma di insediamenti industriali di piccola e media dimensione per lo sviluppo delle zone disastrose dal sisma del 1980; che con relativo disciplinare venivano fissate le modalità e le condizioni per la fruizione delle agevolazioni; che veniva, altresì, assegnata l' area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale e che, a seguito dell' avanzamento dei lavori, venivano erogati i contributi; che il Ministero, subentrato nella gestione delle agevolazioni, comunicava con nota prot. 1020159 del 22.2.2000 l' avvio di un procedimento per la revoca delle agevolazioni, per non avere la ditta fornito la documentazione richiesta dalla Commissione di Collaudo; che il procedimento veniva sospeso e, poi successivamente, riattivato, e , con D.M. n. 1 dell' 11.1.2002, la ditta veniva dichiarata decaduta dalle agevolazioni e veniva richiesta la restituzione della somma di £ 32.752708.000, per le agevolazioni corrisposte, e di £ 52.500.000, per compensi alla Commissione di collaudo, oltre interessi; che, nelle more, la società TAEMA era stata



dichiarata fallita ; che l' Agenzia delle Entrate, incaricata dal Ministero, presentava al Tribunale di Sant' Angelo dei Lombardi la domanda di ammissione del credito allo stato passivo del fallimento: richiesta che veniva respinta con la sentenza n. 149/2008; che, con D.M. n. 148757 del 24.10.2005, il lotto di terreno industriale, già provvisoriamente assegnato alla TAEMA, veniva trasferito al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Avellino; che, in data 16.2.2010, la Curatela del Fallimento Taema attivava la procedura arbitrale al fine di ottenere la corresponsione della somma di € 4.606.850,00, o quella maggiore o minore che risulterà dovuta, a titolo di indennizzo ex art. 936 c.c., ovvero ex art. 1150 e/o art. 2041 c.c. ovvero ancora ex art. 2, comma 5, legge 4.12.1993, con rivalutazione e interessi.

Il Collegio arbitrale con lodo sottoscritto il 19.6.2013 condannava il Ministero al pagamento, in favore della Curatela fallimentare, della somma di € 2.298.062,98 a titolo di indennizzo nonché della rifusione del 50 % delle spese legali e di quelle per il funzionamento del collegio arbitrale.

Il Ministero impugnava il lodo chiedendo la declaratoria di nullità dello stesso, assumendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la nullità della clausola compromissoria, la violazione delle regole di diritto e la contraddittorietà della decisione.

Il Fallimento Taema, costituitosi in giudizio, eccepiva l' inammissibilità e l' infondatezza dell' impugnazione, deducendo che il MSE aveva sostanzialmente richiesto un riesame di merito della decisione degli arbitri, riproponendo le stesse identiche questioni già decise dal Collegio. Nella denegata ipotesi di annullamento del lodo, chiedeva, per l'eventuale fase rescissoria, il rigetto delle conclusioni di merito formulate dalla controparte.

All' udienza del 4.11.2018, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche .

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente evidenziato che l' impugnativa per cui è causa è disciplinata dalla normativa di cui agli articoli dall' 827 all' 831 del c.p.c., nel testo anteriore a quello modificato dalla novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006, atteso che il "disciplinare" contenente la convenzione di arbitrato è stato stipulato in data 17.4.2002, quindi, in epoca antecedente all' entrata in vigore del predetto decreto.

Pertanto, l' impugnazione per nullità, per come disciplinata dal vecchio testo dell' art. 829, comma 2, c.c. - diametralmente opposto all' attuale comma 3 - , è " ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole del diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile" .



Nel caso di specie, dal tenore letterale della clausola compromissoria ( art. 18 del disciplinare di concessione del contributo in conto capitale in favore della TAEMA s.p.a. allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.8.1988), si evince che le parti hanno espressamente pattuito che “il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta l’ applicazione delle norme dettate in tema dal Codice di Procedura Civile”.

Non può, quindi, esservi alcun dubbio sulla natura rituale dell’ arbitrato de quo e sul fatto che le parti hanno inteso riservarsi la possibilità di impugnare il lodo per mancato rispetto, da parte degli arbitri, delle regole sostanziali di diritto.

Ciò posto, va rilevato che il MSE, con il primo motivo di impugnazione, ha ribadito l’ eccezione di difetto di giurisdizione dell’ autorità giudiziaria ordinaria e, quindi, del collegio arbitrale.

Con il secondo motivo, il reclamante eccepisce la nullità della clausola compromissoria perché non approvata specificamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c..

Con i successivi motivi IV,V,VI, VII, VIII, l’ appellante si duole della violazione delle regole di diritto, ex art. 829, comma 2, c.p.c. (vecchia formulazione), avendo gli arbitri deciso la controversia mediante l’ applicazione dell’ art. 936 c.c., senza considerare che la fattispecie concreta non rientrava nell’ ambito di applicazione di detta norma sotto diversi profili e, specificamente: 1) per non avere gli arbitri valutato che la curatela, pur avendo eseguito le opere con propri materiali su fondo altrui, difettesse del carattere di “terzietà” atteso che le opere erano state da essa realizzate in ottemperanza di uno specifico obbligo consapevolmente assunto con il disciplinare; 2) per non avere gli arbitri considerato che il lotto, già assegnato alla Taema, era stato poi trasferito, con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 148757 del 6.10.2005, al Consorzio ASI per cui era questo, divenuto proprietario del fondo, a dover eventualmente indennizzare il costruttore; 3) per l’ errata quantificazione dell’ indennizzo che non poteva essere superiore alle somme realmente spese dalla TAEMA per la realizzazione delle opere incorporate al suolo per cui dall’ importo speso doveva essere sottratto quello erogato dallo Stato, pari a complessivi € 16.915.362,01; 4) per avere il collegio arbitrale determinato l’ indennizzo facendo riferimento alla perizia giurata dei “lavori eseguiti” e della “spesa effettivamente sostenuta ex art. 2, comma 5, L. 493/1993” che non riguarda affatto gli indennizzi da corrispondere alle imprese, destinatarie di provvedimenti di revoca, per le opere realizzate.

Con ulteriore doglianza l’ appellante deduce la contraddittorietà del lodo per avere, da una parte, ritenuto che la formulazione della clausola compromissoria non necessitasse per la sua validità della doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e, dall’altra, non applicabile l’ art. 7 dello stesso disciplinare, che prevede che l’ eventuale indennizzo “sarà corrisposto soltanto dopo la restituzione del contributo accordato” .

L’ appellante censura, altresì, il lodo i) per contrarietà dello stesso alla sentenza del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi n. 149/2008, passata in giudicato, che ha respinto la richiesta del Ministero di essere ammesso al passivo fallimentare della Taema, ritenendo illegittimo il provvedimento di revoca ed impedendo, così di fatto, ad essa amministrazione di poter recuperare il contributo elargito; ii) per contraddittorietà intrinseca dello stesso per avere gli arbitri, da un parte,



ritenuto non prescritto il diritto della ditta a percepire l' indennizzo, in quanto questo sarebbe insorto alla data del provvedimento di revoca (11.1.2002) e non alla data più remota di ultimazione dei lavori (23.11.1992) mentre, dall' altra, hanno fatto decorrere il diritto alla rivalutazione proprio dalla data di ultimazione dei lavori.

La doglianza inerente all' asserito difetto di giurisdizione dell' AGO e, dunque, del collegio arbitrale, è infondata atteso che per consolidata giurisprudenza, in materia di erogazione da parte della pubblica amministrazione di contributi ai privati e dell' eventuale revoca degli stessi, la posizione dei privati va configurata come di tutela di un diritto soggettivo in considerazione del fatto che la pubblica amministrazione non agisce nell' esercizio di un potere discrezionale ma è rigorosamente vincolata ai criteri predisposti dalla legge. La giurisdizione spetta, quindi, al giudice ordinario.

Del pari, infondata è la seconda doglianza, inerente la nullità della clausola compromissoria per non essere stata approvata specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c., co.2, dovendosi ritenere, in caso di contratti stipulati dalla P.A., non necessaria l'approvazione scritta per la particolare forma contrattuale rivestita dall' accordo anche in ipotesi di unilaterale predisposizione della clausola da parte di uno dei contraenti (Cass. SU. 5292/97).

Non va, peraltro, sottaciuto che nello stesso Disciplinare ( cfr. art. 2 ) è previsto che il fruitore del beneficio deve restituire, entro il termine di 90 giorni, la copia dello stesso "sottoscritta per accettazione, in ogni pagina, dal legale rappresentante della società beneficiaria; la firma dovrà essere debitamente autenticata, con timbro e firma del pubblico ufficiale autenticante in ogni pagina, nonché con autentica per esteso in calce, indicante la sussistenza in capo al firmatario dei poteri di firma all' atto e di legale rappresentanza". Non vi è dubbio che tale rigorosa procedura sopperisce in pieno all' approvazione specifica di cui all' art. 1341 c.c..

Gli ulteriori motivi di impugnazione (punti IV,V,VI,VII,VIII) tutti inerenti alla violazione delle regole di diritto di cui all' art. 936 c.c. sono inammissibili.

Al riguardo, giova evidenziare che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, l' inosservanza della regola di diritto, che rende ammissibile l' impugnazione per nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto *in iudicando*, va intesa nello stesso senso della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all' art. 360, n. 3, c.p.c. , secondo cui è necessaria l' indicazione esplicita dell' erroneità del canone di diritto applicato (Cass. 21802/2006).

Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha, infatti, ad oggetto unicamente la verifica delle legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto l' accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual'è quello concernente l' interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante od assolutamente carente (Cass. 13511/2007).



Nel caso di specie, avendo l' appellante impugnato il lodo, adducendo, per quanto riguarda i motivi sub IV,V, VI,VII, VIII, la violazione da parte degli arbitri dell' art. 936 c.c. nonché dell' art. 7 del Disciplinare, non vi è dubbio che trattasi di errori riconducibili a valutazioni di merito da parte degli arbitri che non possono essere sindacabili nella presente sede.

I restanti motivi di gravame, volti a sentir dichiarare la nullità del lodo per contraddittorietà dello stesso alla sentenza del Tribunale di Santangelo dei Lombardi, passata in giudicato, ovvero per contraddittorietà intrinseca del lodo, sono entrambi infondati.

Quanto alla contrarietà al giudicato, va rilevato che il lodo non può ritenersi contrario alla sentenza che ha respinto l' ammissione del Ministero al passivo fallimentare atteso che il Collegio, nel valutare l' eccezione dell' amministrazione in ordine alla esigibilità dell' indennizzo prima del recupero del contributo accordato, ha escluso in radice il diritto del Ministero ad ottenere la restituzione del contributo, ritenendo che questi avesse già di fatto ottenuto detta restituzione nel momento in cui lo stabilimento industriale, realizzato con i soldi erogati, è divenuto, per accessione, di proprietà dell' amministrazione stessa. Il riferimento al recupero delle somme in sede concorsuale è stato, infatti, fatto solo ad abundantiam facendo riferimento ad altra pronuncia arbitrale. Il secondo profilo di contraddittorietà è, invece, inammissibile in quanto volto ad ottenere un riesame nel merito dell' eccezione di intervenuta prescrizione del diritto.

Stante l' esito del giudizio, il Ministero appellante va condannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata nel dispositivo.

P. Q. M.

la Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del lodo arbitrale sottoscritto in data 19.6.2013, notificato il 4.7.2013, proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico nei confronti del fallimento TAEMA S.p.A., così provvede :

1) rigetta l' impugnazione;

2) condanna il Ministero al pagamento, in favore del Fallimento, delle spese processuali del grado che liquida in complessivi € 14.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge .



Così deciso in Roma , nella camera di consiglio del 6 marzo 2020

Il Presidente estensore

Dott.ssa Marina Loasses

